

DPCM 24 dicembre 2015 –Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni

Elenco FAQ

1.Domanda:

L’art. 1 comma 494 della Legge di Stabilità 2016 dispone la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle categorie merceologiche indicate nell’art. 1, comma 7 del DL 95/2012, al di fuori dalle modalità stabilite dal decreto stesso (convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da tali soggetti).

Considerando la suddetta disciplina, un Comune non capoluogo di provincia può bandire (e dunque richiedere il CIG) in forma singola ed aggiudicare ad un corrispettivo inferiore a quello indicato nelle convenzioni e accordi quadro previsti da Consip o altre centrali di committenza regionali, le categorie merceologiche di cui all’art.1, comma 7, DL 95/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile e buoni pasto)?

Risposta:

Si. Trattandosi di norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 33, comma 3 bis del D. Lgs 163/2006, la stessa consente, per l’anno 2016, l’acquisto autonomo mediante procedure ad evidenza pubblica, purché siano rispettate le percentuali di risparmio indicate dalla stessa disposizione normativa con riferimento a ciascuna categoria merceologica. Resta inteso, in relazione alla disciplina di cui all’ art.1, comma 7, DL 95/2012, così come modificato dalla Legge di stabilità 2016, che i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

2. Domanda

In quali casi è applicabile la proroga temporale, senza variazione sugli importi?

Risposta:

Le proroghe dei soli termini temporali non sono consentite per servizi e forniture, contrariamente ai lavori per i quali la proroga dei termini di esecuzione può essere concessa dalla Stazione Appaltante. L’estensione delle attività contrattuali per servizi e forniture sono invece consentite soltanto in determinate circostanze espressamente individuate: 1) dall’art. 57 commi 3, lett b) e 5 lett. b) (consegne complementari e ripetizione di servizi analoghi) qualora ci sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (procedura aperta o ristretta) dell’importo del rinnovo (es. durata 3 anni + 2 anni) computato ai fini del calcolo dell’importo complessivo dell’affidamento e che l’esercizio del diritto di opzione avvenga entro il triennio successivo alla stipula del contratto; 2) dall’art. 125 comma 10 lett. c) del codice (prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria).

Infine, ai sensi dell’art. 1, comma 550, della Legge di Stabilità 2016, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui all’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i singoli contratti in essere non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dai soggetti aggregatori di riferimento.

3. Domanda

Per gli EELL gli obblighi derivanti dal DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 decorrono dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto stesso. Durante questi sei mesi gli EELL non capoluogo di provincia, per le categorie merceologiche individuate dal DPCM, sono comunque tenuti a rispettare gli obblighi di aggregazione di cui all'art. 33 comma 3-bis del codice degli appalti?

Risposta:

Si. Il DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, rimandando di sei mesi gli obblighi nei confronti degli EELL, rimanda difatti, per tali soggetti, l'entrata in vigore del Decreto stesso. Per tale motivo, durante questi sei mesi, gli obblighi di aggregazione derivanti dall'art. 33 comma 3-bis del codice degli appalti (unione dei comuni, accordo consortile tra i comuni, soggetti aggregatori, strumenti elettronici di acquisti gestiti da Consip o altri soggetti aggregatori di riferimento) non sono da intendersi in alcun modo derogati. Tuttavia la Legge di Stabilità 2016, al comma 501 dell'art. 1, estende a tutti i comuni la possibilità di acquistare autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

4. Domanda

Le modalità di acquisto centralizzato previste dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 comportano comunque un obbligo di acquisto aggregato ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del codice degli appalti?

Risposta

No. Anche in considerazione del primo quesito, in caso di adesione a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori relative alle merceologie di cui all'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 non vi è un obbligo di acquisto aggregato ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del codice degli appalti.

5. Domanda

Per le categorie merceologiche identificate dal DPCM di cui all'art. 9, comma 3 del DL 66/2014, in quali casi si concretizza la fattispecie di "urgenza" di cui all'art. 57 comma 2, lett c) del codice degli appalti che ne consente l'applicabilità?

Risposta

Tale fattispecie si concretizza solamente nel momento in cui un'Amministrazione avesse intenzione di aderire ad una iniziativa pianificata ma poi improvvisamente non più attivata ossia cancellata/sospesa/rinviata dal soggetto aggregatore rispetto a quanto in precedenza dichiarato. In questo caso l'Amministrazione, ritrovandosi improvvisamente scoperta della fornitura o del servizio che aveva intenzione di acquistare tramite l'iniziativa pianificata dal Soggetto Aggregatore, può procedere ad una procedura negoziata di urgenza di cui art. 57 comma 2, lett c) del codice degli appalti nella misura strettamente necessaria all'aggiudicazione di una procedura aperta (contratto ponte).

6. Domanda

Una Amministrazione, con un proprio contratto in scadenza e in assenza di una iniziativa attiva del soggetto attraverso il quale è obbligata ad approvvigionarsi, può prorogare il contratto fino all'attivazione dell'iniziativa da parte di tale soggetto?

Risposta

No. L'Amministrazione è sempre obbligata ad applicare le norme di legge per l'aggiudicazione dei contratti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DL 95/2012, convertito con legge 135/2012, le

amministrazioni pubbliche (eccetto gli enti del servizio sanitario nazionale) obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

Per quanto riguarda le categorie merceologiche identificate dal DPCM di cui all'art. 9, comma 3 del DL 66/2014, fermo restando quanto sopra precisato, il nuovo contratto stipulato nelle more dell'attivazione potrà avere durata fino ad avvenuta aggiudicazione da parte del soggetto aggregatore eventualmente inserendo prescrizioni di autotutela che consentano di risolvere il contratto anticipatamente laddove necessario.